

	ANTIBULLYNG POLICY	
		Rev:2

Titolo	Regolamento relativo al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
Tipo di documento	Procedura Operativa
Emesso da	Safeguarding Staff
Data di emissione	08/01/2025
N° Allegati	0
Stato	Attivo

Redatto	Safeguarding Staff	Safeguarding Staff
Verificato	Luca Radici	Dirigente Scolastico
Approvato		

	ANTIBULLYNG POLICY	
		Rev:2

REGOLAMENTO RELATIVO AL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

1. IL REGOLAMENTO

L'ambiente scolastico è il luogo privilegiato nel quale poter attuare un percorso di crescita umana, relazionale, didattica e cognitiva quotidiana. Oltre a vivere processi di apprendimento, i ragazzi hanno occasione di allargare le loro amicizie; questo significa anche doversi confrontare, a volte, con le difficoltà nel relazionarsi con i pari e saper gestire gli eventuali insuccessi.

Ne consegue che fattori come relazioni positive e un ambiente di apprendimento sereno influenzino la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Autostima, felicità, gioia e tranquillità determinano in modo importante il benessere psicofisico degli Alunni e sono elementi indispensabili per garantire un percorso di crescita cognitiva ed emotiva armoniosa e serena.

La Scuola ha il compito fondamentale di garantire, insieme ai Genitori e ad altre agenzie educative del territorio, un processo di crescita e di apprendimento giusto ed equilibrato.

Ci si propone di:

- Fornire un ambiente sicuro e felice che incoraggi la crescita e l'apprendimento dei nostri studenti.
- Sensibilizzare tutti i dipendenti e i genitori sulle questioni relative al bullismo e cyber bullismo.
- Garantire una comunicazione efficace tra dipendenti e genitori in relazione a situazioni di bullismo.
- Essere chiari con tutti i soggetti coinvolti, compresi gli studenti, i genitori in merito alla suddetta policy.

Per tale motivo, la Scuola predispone strategie educative e formative per promuovere il benessere di ogni Studente e ogni Studentessa ed arginare quindi situazioni che possano interferire in modo negativo sull'equilibrio degli Studenti.

In particolare, il Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

La nuova **legge 70/2024, in vigore dal 14 giugno 2024** in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo amplia notevolmente la casistica di interventi rieducativi e riparativi che la procura e il tribunale per i minorenni possono adottare per affrontare comportamenti "irregolari" o aggressivi dei minori.

Cita il primo punto: "La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".

La nuova normativa punta quindi su un approccio multidisciplinare e riabilitativo, coinvolgendo famiglie e servizi sociali, e ricorrendo a percorsi riparativi e rieducativi innovativi per prevenire e contrastare fin da subito condotte irregolari o violente dei minori.

Le misure rieducative possono essere attivate nei confronti di minorenni, anche sotto i 14 anni, che manifestano irregolarità di condotta o del carattere oppure tengono condotte aggressive, anche di gruppo o telematiche, contro persone, animali o cose, lesive della dignità altrui.

Se chi commette reato ha **un'età inferiore ai 14 anni**, a risponderne saranno i genitori. Si possono attivare percorsi di mediazione penale minorile se il Procuratore lo ritiene necessario, o proporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducative e riparative sotto il controllo dei servizi sociali come attività di laboratorio, laboratori teatrali, di scrittura creativa, corsi di musica, attività sportive o altre iniziative che promuovano il rispetto per gli altri e relazioni non violente.

Se però chi adotta questi comportamenti **supera i 14 anni di età**, è bene sapere che con l'avvento della nuova legge bullismo e cyberbullismo diventano **veri e propri reati a sé stanti, punibili penalmente con pena detentiva** (da 1 a 7 anni) per chiunque minaccia o molesta un'altra persona di qualunque sesso e razza, con condotte reiterate e mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori e diffamatori nei suoi confronti. Ma non finisce qui: se questi atti avvengono per mezzo di una o più persone con testimoni al seguito, la legge punisce con la reclusione anche chi è testimone di tali atti e non interviene o denuncia (con detenzione dai 6 mesi ai 3 anni).

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per prima cosa è importante distinguere il fenomeno del bullismo da quello del cyberbullismo.

IL BULLISMO

Con il termine **bullismo** identifichiamo un comportamento sociale di tipo violento e determinato da intenzionalità; può essere sia di natura fisica che psicologica.

Le due caratteristiche tipiche del bullismo sono:

- la **ripetizione** dei comportamenti violenti **nel corso del tempo**;
- l'attuazione da parte del bullo (o da parte del gruppo) di **azioni violente** e **intenzionali** nei confronti di una vittima, percepita come bersaglio più debole, incapace di difendersi.

Ricordiamo che il bullismo NON È UN SINGOLO LITIGIO O UNA "BRAVATA" ISOLATA; in questo caso ci troviamo davanti a un comportamento sicuramente deprecabile e che merita una corretta gestione come previsto dal Regolamento interno di disciplina; il bullismo, però, è un fenomeno diverso con caratteristiche specifiche che non deve essere confuso con eventi certamente spiacevoli ma isolati. Questo triste fenomeno, infatti, non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, singolarmente o all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose con l'intento di ferire un'altra persona.

Gli attori del bullismo

Nel fenomeno del bullismo identifichiamo le seguenti figure:

- Il **bullo**
- La **vittima**
- Gli **osservatori**

Il bullo è, solitamente, più prepotente rispetto ai suoi coetanei; ha necessità di manifestare il suo potere e di auto-affermarsi, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole.

Può manifestare aggressività non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (Genitori e Insegnanti); identifica la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e spesso non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo può essere rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire in modalità attiva.

La **vittima** è la persona che subisce prepotenze che possono essere legate a una caratteristica particolare rispetto al gruppo (ad esempio l'aspetto fisico, il modo di vestirsi, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale, ...); è solitamente più debole rispetto ai coetanei, può essere ansiosa e insicura e avere una bassa autostima. A scuola è di sovente isolata dal gruppo di coetanei e fatica nel costruire una rete di amicizie. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Gli **osservatori** sono coloro che vedono e conoscono gli episodi di bullismo, ma non intervengono, per paura di diventare nuove vittime del bullo, per semplice indifferenza o anche per tacito consenso.

Le caratteristiche del bullismo

Esistono delle caratteristiche specifiche che determinano il fenomeno del bullismo; non è necessario che siano tutte presenti per caratterizzare il fenomeno.

Tra queste rientrano:

- **la rigidità dei ruoli:** i ruoli di bullo e vittima sono chiari e delineati, come quello del gruppo che può supportare il bullo o tacere relativamente alla situazione di sopruso;
- **l'asimmetria nella relazione:** vi è uno squilibrio tra chi compie l'azione e chi la subisce, che può essere determinata da ragioni di età, di forza, di genere o anche per la popolarità di cui il bullo gode all'interno del gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme che la situazione possa peggiorare o possano verificarsi vendette e ritorsioni;
- **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'intenzionalità:** le prepotenze, le azioni violente o le aggressioni sono intenzionali e hanno come fine l'acquisizione di vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione) e/o l'umiliazione della vittima;
- **la pianificazione:** il bullismo è un atto pianificato. Il bullo solitamente sceglie la vittima tra i compagni più timidi ed isolati e aspetta accuratamente che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la paura:** la vittima, così come i compagni testimoni, ha paura; essi temono infatti che denunciare l'accaduto possa peggiorare la situazione o essere motivo di ritorsione. Si preferisce pertanto il silenzio sperando che il sopruso subito possa nel frattempo cessare.

Forme di bullismo

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: con bullismo diretto ci riferiamo ad azioni esplicite nei confronti della vittima. Può essere **fisico o verbale** e comprende: calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc., con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (in questo caso si tratta di **bullismo psicologico**), danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (in questo caso si parla di **bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto**: con bullismo indiretto definiamo il recare danno alla vittima nelle relazioni con le altre persone. È una forma di bullismo di natura **relazionale** e comprende: l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie (in questo caso si tratta di **bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (in questo caso si parla di **bullismo manipolativo**).

IL CYBERBULLISMO

Con il fenomeno del **cyberbullismo** definiamo ciò che viene così identificato dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della Famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1).

Il cyberbullismo altro non è che la forma digitale e informatica del bullismo; viene perpetrato a distanza attraverso la rete e i social network e con l'ausilio di dispositivi informatici: con *WhatsApp, Telegram, SMS, chat, blog, e-mail*, social e siti internet si diffondono immagini o video denigratori e messaggi offensivi.

Il cyberbullismo è un fenomeno grave e pericoloso; in pochissimo tempo le vittime vengono danneggiate davanti ad una comunità molto ampia, anche perché i contenuti offensivi e denigratori, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi e tempi diversi.

Anche per i Genitori e gli Insegnanti è difficile intervenire perché, non avendo accesso diretto alla comunicazione in rete degli adolescenti, rimangono spesso all'oscuro dei fatti.

Per questi motivi può accadere che i fatti vengano resi noti dopo un po' di tempo e con notevole sofferenza da parte della vittima.

Le caratteristiche del cyberbullismo

Esistono delle caratteristiche specifiche che determinano il fenomeno del cyberbullismo e lo differenziano dal bullismo; non è necessario che siano tutte presenti per caratterizzare il fenomeno.

- **l'anonimato**: il cyberbullo spesso utilizza nomi falsi o nickname, e lo fa al fine di non poter essere scoperto;
- **mananza di relazione** tra vittima e cyberbullo: chi subisce cyberbullismo spesso non riesce nemmeno ad identificare il bullo e questo rende la situazione ancora più delicata e difficile;
- **assenza di feedback emotivo**: il cyberbullo non ha totale consapevolezza della sua condotta offensiva e denigratoria e degli effettivi danni; non vedendo a pieno la sofferenza e il dolore della vittima, si sente più libero nel proseguire le sue offese e calunnie e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **vasto pubblico**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Forme di cyberbullismo

Il fenomeno può comprendere le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online;
- **Outing estorto**: registrazione di confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, e poi condivise in un ambiente virtuale pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Catfishing**: attività ingannevole su social network che prevede la creazione e l'utilizzo di un account con falsa identità allo scopo di raggirare altri utenti ed ottenere confidenze e/o immagini di natura sessuale.

	ANTIBULLYNG POLICY	
		Rev:2

3. RESPONSABILITÀ

Il Direttore Generale riconosce la propria responsabilità nel garantire che l'Organizzazione comprenda e segua le indicazioni fornite in questo documento.

Il Direttore Generale, Il Dirigente Scolastico e il Gruppo GLI della scuola avranno il compito di:

- Individuare un referente dedicato al Bullismo.
- Assicursi che tutte le policy siano implementate a tutti i livelli della scuola e siano seguite da tutti i collaboratori prevedendo corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo.
- Garantire che la scuola sia un luogo protetto, il cui obiettivo è fornire spazi liberi dalla violenza.
- Prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli Studenti e ai Genitori.
- Dedicare tempo e risorse sufficienti a promuovere la prevenzione del bullismo.
- Dedicare tempo e risorse sufficienti a promuovere la segnalazione tempestiva di una situazione di bullismo.
- Assicursi che la cultura del bullismo della scuola faciliti la presentazione di una denuncia e che questa venga gestita in modo tempestivo e appropriato.
- Promuovere la partecipazione ai corsi di formazione riguardanti il bullismo e il cyberbullismo.

Il Collegio docenti e tutti i Consigli di Classe si impegnano a:

- Partecipare ai corsi di formazione.
- Promuovere la Antibulling Policy.
- Vigilare con attenzione.
- Attivare azioni culturali ed educative di prevenzione.
- Accogliere e gestire tempestivamente le segnalazioni in collaborazione con il responsabile del Safeguarding.

I Genitori:

- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i Genitori dovrebbero allertarsi se i propri figli, dopo l'uso di internet o del proprio telefono cellulare, mostrano stati depressivi, ansiosi o di paura).
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.

	ANTIBULLYNG POLICY	
		Rev:2

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione proposte dalla Scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.
- Conoscono le azioni messe in campo dalla Scuola.
- Conoscono il Regolamento d'Istituto, il Regolamento di Disciplina e le sanzioni previste nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

Gli Studenti:

- Non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso dei Docenti. Agli Studenti della Scuola secondaria di Primo Grado è vietato l'uso del cellulare.
- Rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della Scuola, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso dei Docenti.
- Imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano attraverso i social network e gli strumenti digitali e non digitali.
- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Possono operare come tutor per altri Studenti.

4. PROCEDURA SCOLASTICA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Di fronte a una possibile situazione di bullismo, gli studenti devono essere incoraggiati a comunicare la situazione con un adulto di cui si fidano. Quando uno studente denuncia una situazione di bullismo nei confronti della sua persona o di quella di un altro compagno di classe, l'anonimato sarà mantenuto il più possibile per proteggere la sua integrità e il suo benessere.

Di seguito riportiamo l'iter intrapreso dalla Scuola nel caso in cui si verificassero episodi di bullismo e/o cyberbullismo

Primo step	Attività e figure coinvolte
Raccolta di informazioni e analisi dei fatti	Il primo step prevede la raccolta di tutte le informazioni necessarie per poter così ricostruire ed analizzare l'accaduto.

	ANTIBULLYNG POLICY	
		Rev:2

	Le fasi del primo step vedono coinvolti i Docenti che vengono a conoscenza degli episodi e prevedono: - immediata comunicazione del fatto in successione: al Dirigente Scolastico al/la Referente del bullismo e del cyberbullismo - colloquio da parte del Dirigente Scolastico in presenza del/la Docente coinvolto/a con gli attori principali dei fatti, dal singolo al piccolo gruppo - raccolta delle diverse versioni - comunicazione di quanto emerso in successione: al/la Referente del bullismo e del cyberbullismo In questa fase è decisamente indispensabile creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazioni.
Secondo step	Attività e figure coinvolte
Risultati emersi dai fatti analizzati	In questo secondo step si possono venire a creare due situazioni diverse e distinte per le quali si adottano procedure diversificate. ➤ Se i fatti analizzati non sono riconducibili ad un comportamento che venga annoverato come bullismo e/o cyberbullismo: - non si interviene in modo specifico, ma prosegue l'azione educativa e formativa da parte dei Docenti del Consiglio di Classe, in accordo anche con quanto richiamato nel Regolamento di Disciplina. ➤ Se i fatti analizzati sono riconducibili ad un comportamento che venga annoverato come bullismo e/o cyberbullismo: - colloquio da parte della Coordinatrice didattica e del/la Referente del bullismo e del cyberbullismo con gli attori principali dei fatti, dal singolo al piccolo gruppo - apertura di un protocollo specifico che stabilisce le azioni da intraprendere deliberate dal Consiglio di Classe, convocato in modalità straordinaria dalla Coordinatrice didattica a cui partecipa anche il/la Referente del bullismo e del cyberbullismo.

	ANTIBULLYNG POLICY	
		Rev:2

	- Possibile colloquio con vittima/bullo se le condizioni di consapevolezza lo consentono e conseguente coinvolgimento dei genitori della vittima e/o del bullo. - In caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento alle autorità giudiziarie.
Terzo step	Attività e figure coinvolte
Azioni e provvedimenti	Le azioni e le modalità di supporto promosse dal Consiglio di Classe devono essere ben calibrate a seconda delle singole situazioni e soprattutto devono essere indirizzate tanto al bullo o cyberbullo, quanto alla vittima e ai compagni di classe, nel caso in cui la classe abbia svolto il ruolo di spettatore o di parte informata dei fatti. Si ricorda inoltre che ogni forma di intervento deve avere funzionalità educativa e formativa e deve proporre sanzioni di tipo riparativo con attività didattiche e lavori socialmente utili all'interno dell'istituto. La missione della Scuola è proteggere la sfera psicosociale della vittima e anche del bullo; è per questo che ci si avvale del supporto dello Psicologo dell'istituto, per sostenere le vittime di bullismo e/o cyberbullismo e le relative Famiglie così da intraprendere un percorso di riabilitazione affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro. ➤ AZIONI: NEI CONFRONTI DELLA VITTIMA - convocazione da parte del Dirigente Scolastico e del/la Coordinatore/-trice di Classe della Famiglia della vittima e condivisione dei fatti accaduti - supporto, tutela e protezione della vittima con l'obiettivo di non far sentire la stessa sola o addirittura responsabile dell'accaduto - analisi delle risorse disponibili sia all'interno della comunità scolastica (Educatori o Psicologo della scuola), sia fuori la stessa

NEI CONFRONTI DEL BULLO/CYBERBULLO

- convocazione da parte del Dirigente Scolastico e del/la Coordinatore/-trice di Classe della Famiglia del bullo o del cyberbullo e condivisione dei fatti accaduti
- comunicazione del provvedimento stabilito in sede collegiale dal Consiglio di Classe
- analisi delle risorse disponibili sia all'interno della comunità scolastica (Educatori o Psicologa della scuola), sia fuori la stessa con l'obiettivo di non ripetere mai più gli errori commessi

NEI CONFRONTI DEL GRUPPO CLASSE

- discussione in classe in presenza del/la Coordinatore/-trice di Classe e del/la Referente del bullismo e del cyberbullismo relativa all'importanza del rispetto e della tutela della persona umana
- attività promosse dai Docenti in condivisione con il Consiglio di Classe e il/la Referente del bullismo e del cyberbullismo, con l'intento di rafforzare l'empatia, la solidarietà e lo spirito di classe, così da aiutare la vittima a non sentirsi sola e il bullo a comprendere l'importanza del giusto modo di relazionarsi e comportarsi

➤ PROVVEDIMENTI:

PER EPISODI GIUDICATI DI LIEVE E MODERATA GRAVITÀ:

- ammonimento in caso di entità lieve
- sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, con o senza obbligo di frequenza, in caso di entità moderatamente grave dell'episodio
- intervento personalizzato nei confronti del bullo o del cyberbullo che prevede attività di vario tipo, indirizzate a far comprendere le gravi conseguenze di ogni comportamento al fine soprattutto di sviluppare l'empatia, l'autocontrollo, l'abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

PER EPISODI GIUDICATI DI GRAVE ENTITÀ:

- Il Dirigente scolastico segnalerà l'episodio alle Autorità Giudiziarie competenti, che procederanno secondo l'iter burocratico previsto per legge

	ANTIBULLYNG POLICY	
		Rev:2

	- sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni - intervento personalizzato nei confronti del bullo o del cyberbullo che prevede attività di vario tipo, indirizzate a far comprendere le gravi conseguenze di ogni comportamento al fine di sviluppare l'empatia, l'autocontrollo e l'abilità di dialogo, comunicazione e negoziazione NEL CASO IN CUI LA FAMIGLIA DEL BULLO O DEL CYBERBULLO NON COLLABORI, GIUSTIFICHI, MOSTRI ATTEGGIAMENTI OPPOSITIVI O COMUNQUE INADEGUATI E VENGA MENO ALLA MISSIONE EDUCATIVA DEI FIGLI - Il Dirigente Scolastico procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune
Quarto step	Attività e figure coinvolte
Percorso formativo ed educativo: monitoraggio, valutazione e strategie	Tutti i Docenti del Consiglio di Classe si impegnano a proseguire il percorso formativo all'interno del gruppo classe, prestando particolare attenzione nei confronti della vittima, del bullo/cyberbullo e del gruppo coinvolto. Qualora il Consiglio di Classe si accorgesse che gli alunni hanno bisogno di un ulteriore rafforzamento, i Docenti devono proporre in sede di Consiglio di Classe straordinario laboratori, interventi o attività.

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti

dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- comma 2. Il questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...].

Si sottolinea come l'ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che, come tale, può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa *escalation* di violenza e al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

A ciò si aggiunge che ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi Genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social medium un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi sulla rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

5. CONCLUSIONI

Per poter ottenere il successo sperato e quindi prevenire ogni forma di sopruso e promuovere una corretta etica morale, impostata sul valore del rispetto e della tutela della dignità della persona, la comunità scolastica deve intervenire nella sfera didattica, educativa e formativa dei propri Alunni in costante condivisione con la Famiglia, perno fondamentale per una sana e corretta crescita umana.